

n. 391/2021 R.G.



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Di Stefano,

visti gli atti del procedimento in oggetto;

visto l'art. 221, comma 7, D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 31.12.2022 dall'art. 16 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228), il quale prevede che il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (da remoto) individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (*Microsoft Teams*);

rilevato che per la celebrazione dell'udienza secondo tali modalità è necessario determinare date ed orari precisi, congruamente distanziati, di comparizione delle parti, eventualmente rideterminando data e orario dell'udienza già stabilita;

rilevato che ai sensi del citato art. 221, comma 7, D.L. n. 34/2020, il giudice, prima dell'udienza, fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento;

FISSA

l'udienza, per la comparizione delle parti e dei loro difensori avanti a sé, nella stanza virtuale disponibile con l'applicativo sopradetto, mediante collegamento da remoto, il giorno **31.01.2022 alle ore 11.20 esatte**;

avvisa che a tale scopo è necessario che i difensori delle parti siano forniti di computer munito di webcam e microfono e rimettano tempestivamente a questo Ufficio in via telematica una nota contenente il proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail (non p.e.c.) al quale inviare e-mail



con il *link* per accedere -unitamente alla parte assistita- alla stanza virtuale del magistrato per la celebrazione dell'udienza;

invita i difensori delle parti costituite a comunicare alla Cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza, i dati di cui sopra e, nell'eventualità di una sostituzione o di delega ad un domiciliatario, quelli del difensore che parteciperà all'udienza da remoto ovvero a manifestare entro lo stesso termine il proprio dissenso alla celebrazione dell'udienza da remoto;

rammenta che la parte assistita deve comparire all'udienza con l'assistenza di un difensore e quindi collegarsi a mezzo *Microsoft Teams* unitamente al suo difensore;

avvisa che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*" per i successivi adempimenti finalizzati alla costituzione ed alla partecipazione all'udienza con il proprio difensore, non essendo prevista né possibile una comparizione personale –neanche da remoto- senza formale costituzione ed assistenza;

che all'udienza da remoto non sarà possibile il deposito di documentazione sicché le parti hanno l'onere di depositare in via telematica nello stesso termine (5 giorni prima dell'udienza) la propria nota spese, la richiesta di liquidazione onorari secondo le disposizioni del gratuito patrocinio ed ogni altro documento (escluse note di udienza, memorie, verbali precostituiti) che non hanno potuto depositare prima;

che sarà separatamente e tempestivamente comunicata alle parti costituite, al loro indirizzo di posta elettronica, una e-mail, per il collegamento via *Microsoft Teams* alla stanza virtuale del magistrato;

che nel giorno e nell'ora esatta sopra stabiliti ciascun difensore destinatario della mail (che avrà già cliccato sulla voce "accetta") per poter partecipare alla udienza da remoto dovrà cliccare sulla voce "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*". Il magistrato titolare della stanza virtuale ammetterà l'invitato alla riunione consentendogli quindi di partecipare in video ed in audio con tutti gli altri partecipanti;

che i procuratori delle parti e queste ultime devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; che il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e che è vietata la registrazione dell'udienza;



che l'udienza verrà verbalizzata dal magistrato titolare della stanza virtuale ed il relativo verbale sarà inserito nel fascicolo telematico. Appare opportuno che il difensore tenga a portata di mano il proprio tesserino ed il documento di identità dell'assistito per la eventuale identificazione;

che qualora per difficoltà tecniche, che non sarà stato possibile risolvere mediante comunicazione telefonica ai numeri rimessi dalle parti all'Ufficio, l'udienza non possa tenersi o concludersi, si provvederà a comunicare nuova data e orario per il collegamento da remoto;

che la mancata comparizione delle parti alla udienza senza giustificato motivo comporterà, previa verifica della ritualità delle comunicazioni alle parti costituite, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per tale eventualità;

che laddove le parti abbiano concluso un accordo conciliativo ed intendano formalizzarlo davanti al Giudice la conciliazione avverrà secondo la modalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. (inserito dalla L.77/2020 di conversione del D.L.34/2020): *“quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”*;

che a tal fine la parte e il difensore dovranno collegarsi dalla medesima postazione e laddove ciò non sia possibile è necessario che il difensore si munisca – ove già non in possesso – di mandato ai fini della transazione; eventuali procure speciali andranno depositate telematicamente prima della predetta udienza;

che al fine di consentire di riportare nel verbale telematico il testo dell'accordo lo stesso dovrà essere fornito in anticipo al Magistrato in formato word all'indirizzo email cristina.distefano01@giustizia.it;

invita i difensori a produrre in via telematica le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità.

Autorizza ed invita i difensori delle parti a comunicare con congruo anticipo l'eventuale pendenza o definizione di trattative di bonario componimento al seguente indirizzo di posta elettronica: cristina.distefano01@giustizia.it.



Si manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alle parti, con indicazione di inserire nello storico del fascicolo l'annotazione "udienza da remoto".

Lanciano, 02/01/2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Cristina Di Stefano

